



CONTRIBUTO UNIFICATO

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Udienza pubblica in
data 9/6/2009

OGGETTO
Pagamento somma

R.G.N.8178/2004
cron. 17310
Rep. 5268

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| dott. Vincenzo Proto | Presidente |
| dott. Renato Rordorf | Consigliere |
| dott. Aniello Nappi, rel. | Consigliere |
| dott. Luciano Panzani | Consigliere |
| dott. Marina Anna Tavassi | Consigliere |

17310/09

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Cassa di risparmio di Civitavecchia s.p.a., domiciliata in Roma, largo Toniolo 6, presso l'avv. U.Morera, che la rapresenta e difende unitamente all'avv. A. Puglisi Alibrandi, come da mandato a margine del ricorso

- ricorrente -

Contro

Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., domiciliata in Roma, via A.Friggeri 82, presso l'avv.

1057
2009

M.Fiandanese, che la rappresenta e difende, come da mandato in calce al controricorso

- controricorrente -

avverso

la sentenza n. 4903/2003 della Corte d'appello di Roma, depositata il 20 novembre 2003

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi

uditi i difensori, U.Morera per la ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, e Fian-danese per la resistente, che ne ha chiesto ilri-getto.

Udite le conclusioni del P.M., dr. U.Apice, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ro-ma ha confermato il rigetto della domanda proposta dalla Cassa di risparmio di Civitavecchia s.p.a. per la condanna della Banca Nazionale dell'Agricol-tura s.p.a., successivamente incorporata dalla Ban-ca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., al pagamento della somma di sessanta milioni di lire, portata da quattro assegni circolari emessi dalla banca conve-nuta all'ordine di Enzo De Logu.



Hanno ritenuto i giudici del merito che, essendo stati emessi gli assegni quando Enzo De Logu era stato già dichiarato fallito, era giustificato il rifiuto di pagamento opposto dalla banca emittente, perché sia l'emissione sia la girata dell'ordinatario Enzo De Logu erano inefficaci.

Ricorre ora per cassazione la Cassa di risparmio di Civitavecchia s.p.a. e propone due motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso la Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 44 legge fall. Sostiene che erano validi sia il conferimento della provvista per l'emissione degli assegni circolari sia la girata dei titoli, benché si trattasse di atti inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali. E l'obbligazione cambiaria assunta dalla banca nei confronti dei terzi portatori di buona fede rimaneva valida, anche se il curatore fallimentare avrebbe potuto ottenere dalla banca emittente la restituzione della provvista.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 44 legge



fall., 86 legge assegno, 20 e 7 legge cambiaria, 1994 c.c.

Sostiene che, ammessa e non concessa l'incapacità del fallito ad assumere obbligazioni cambiarie, opera comunque l'art. 7 legge cambiaria, che fa salve le obbligazioni cambiarie assunte dai firmatari capaci, anche quando sul titolo siano state apposte firme di persone incapaci. Sicché l'incapacità del fallito Enzo De Logu non escludeva la validità dell'obbligazione cambiaria assunta dalla banca con l'emissione degli assegni circolari, di cui fu la prima firmataria, contrariamente a quanto assurdamente affermano i giudici del merito. E il prenditore di buona fede Cassa di risparmio di Civitavecchia s.p.a. era legittimato a esigerne l'incasso, quale titolare del relativo diritto di credito, già solo in ragione della continuità formale delle girate, indipendentemente dall'efficacia e validità dei negozi sottostanti.

Il danno cui indubbiamente la banca emittente andrà incontro, in ragione del suo rapporto con l'ordinario fallito Enzo De Logu, non la esime dalla responsabilità cambiaria assunta nei confronti dei prenditori di buona fede del titolo da essa sottoscritto.



2. Il ricorso è fondato.

In realtà è indiscusso che la dichiarazione di fallimento comporta l'inefficacia, non l'invalidità, dei pagamenti eseguiti o ricevuti dal fallito.

Vero è che, secondo la giurisprudenza di questa corte, l'inefficacia dei pagamenti, se effettuati dopo la dichiarazione del fallimento, "è conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del fallito, valevole "erga omnes" e senza rilevanza dello stato soggettivo" di buona o mala fede di chi il pagamento esegue o riceve (Cass., sez. I, 13 settembre 2007, n. 19165, m. 599050, C. cost., n. 234/1998). Come è vero che tale principio opera anche con riferimento alla circolazione dei titoli di credito cambiari (Cass., sez. III, 3 luglio 2008, n. 18222, m. 604860, Cass., sez. I, 8 luglio 2005, n. 14382, m. 581752, Cass., sez. I, 22 giugno 1994, n. 5963, m. 487146, Cass., sez. I, 16 gennaio 1991, n. 334, m. 470489).

Secondo la prevalente interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, infatti, la buona fede non giova neppure al terzo subacquirente dall'immediato avvenute causa del fallito, risultando inapplicabili sia l'art. 1153 comma 2 c.c. sia l'art. 2913 c.c. sia l'art. 1994 c.c. Né può risultare risolutivo in



senso contrario il riferimento di parte della dottrina all'art. 45 legge fall., in ragione di un'equiparazione tra acquisto in buona fede del possesso e formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, perché anche tali formalità sono senza effetto rispetto ai creditori, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento. Sicché ai creditori concorsuali non è opponibile neppure l'acquisto in buona fede del titolo dall'avente causa del fallito, se sopravviene al fallimento.

Tuttavia l'inefficacia è appunto solo relativa, nel senso che può essere fatta valere solo dalla procedura concorsuale, anche se opera erga omnes, nel senso che il curatore fallimentare può farla valere nei confronti di chiunque sia destinatario o esecutore del pagamento e per il solo fatto che il pagamento sia sopravvenuto alla dichiarazione del fallimento.

D'altro canto, come si desume dagli art. 82 e 83 r.d. n. 1736 del 1933, l'assegno circolare è una promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata, all'ordine della persona indicata come prenditore.




La banca che emette un assegno circolare, dunque, adempie un'obbligazione di provvista nei confronti del richiedente, non necessariamente coincidente con la persona indicata come prenditore, e assume un'obbligazione cambiaria nei confronti di chiunque risulterà legittimo portatore del titolo.

Di tali due atti, l'adempimento dell'obbligazione di provvista e l'assunzione dell'obbligazione cambiaria, non v'è dubbio che la prima rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 44 legge fall., ove il richiedente sia fallito.

L'assunzione dell'obbligazione cambiaria da parte della banca emittente invece non è di per sé né un atto del fallito, che sarebbe inefficace a norma dell'art. 44 comma 1 legge fall.; né il pagamento di un credito del fallito, che sarebbe inefficace a norma dell'art. 44 comma 2 legge fall.

Relativamente inefficaci potrebbero certo ^{essere} tutti gli atti che determinano la circolazione del titolo cartolare, se compiuti in pagamento di un credito o di un debito del fallito. E nel caso in esame potrebbero risultare appunto inefficaci non solo l'adempimento dell'obbligazione di provvista nei confronti di Enzo De Logu, ma anche la successiva girata del titolo da parte del fallito, come la con-



seguinte girata da parte di Enzo De Logu in favore della Cassa di risparmio di Civitavecchia s.p.a.

Nondimeno tale inefficacia potrebbe essere fatta valere solo dalla curatela fallimentare, perché, come s'è chiarito, l'inefficacia, benché operante erga omnes, è relativa solo ai creditori concorsuali. Mentre nel caso in esame non è la curatela fallimentare, bensì la banca emittente che pretende di far valere come assoluta un'inefficacia solo relativa.


Deve invece escludersi che la banca emittente possa sottrarsi al pagamento di un assegno circolare, facendo essa valere l'inopponibilità alla procedura concorsuale dei trasferimenti per girata del titolo.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice del merito, che si uniformerà al principio di diritto testé enunciato.

P.Q.M.

La Corte in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio anche per le spese alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Roma, 9 giugno 2009

Il Presidente


Il consigliere relatore

(dr. Aniello Nappi)



IL CANCELLIERE
Rosella Maria Rania



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

il **23 LUG 2009**

IL CANCELLIERE

